

**Il Commento** Fisco e contabilità

## Contabilità pubblica, necessaria una profonda revisione delle regole

di *Ettore Jorio*  
17 Gennaio 2024

La contabilità pubblica è l'elemento più difficile da portare correttamente a regime. Troppe le differenze istituzionali da governare. Tanta l'inadeguatezza permanente della disciplina dei sistemi contabili e dei bilanci, espressioni delle istituzioni territoriali, perfezionata in sede attuativa del federalismo fiscale nel 2011 (Dlgs 118) e implementata nel 2014 (Dlgs 126). Di conseguenza, essa necessita di una profonda revisione delle regole, tale da garantire una rappresentazione corretta e reale della formazione dei saldi, più rispettosi del bisogno di lettura ordinamentale e improntati ad incidere più favorevolmente sul debito pubblico.

Così com'è regolamentata oggi, consente agli enti territoriali e ai loro organismi, nonché a quelli dei servizi sanitari regionali di interpretare le regole a loro piacimento. Meglio, secondo utilità. Gli ultimi scempi contabili - finalmente emersi a cura della Sezione di controllo della regione Lazio sul bilancio consolidato regionale del 2022 (delibera n. 148/2023) con centinaia di milioni di euro di crediti male appostati e pronti ad essere resi evanescenti ([NT+ Enti locali & Edilizia dell'11 e 12 dicembre 2023](#)) - la dicono lunga su quanto e cosa ci sia ancora celato nei bilanci di Regioni, enti locali e rispettivi organismi. Un fenomeno così come quello sistemico del ricorso al predissesto nei Comuni sono la chiara dimostrazione dei bilanci taroccati per decenni, del mancato rigore nella gestione delle risorse pubbliche e del disinteresse dei sindaci sulla riscossione dei tributi, spesso trattati come merce di scambio per il consenso.

Meno male che c'è la parte più attiva della magistratura contabile ad alzare, quantomeno, i cartellini gialli, sperando che questa bella abitudine di verificare attentamente l'operato contabile della Pa venga estesa ovunque. Ciò allo scopo di evitare che i cartellini rossi vengano tirati fuori dal taschino nei confronti dei diritti fondamentali, a rischio quasi ovunque di espulsione dal patrimonio della persona.


Il metodo del patrimonio netto - ma non già come mistificato attraverso l'istituto "Fondo di dotazione" che, così come utilizzato nelle aziende sanitarie, anche dopo l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale con l'assumere come perpetue le modalità e le regole di formazione iniziale - deve subentrare ovunque, vigilato con le rigidità del caso. Il tutto in un regime generale di contabilità analitica, funzionale a tenere separati i flussi di generazione e pagamenti delle prestazioni/servizi. Ciò sia a cura dei controlli interni, che hanno maglie tanto larghe da far passare montagne di gravi "disattenzioni", che da parte della Corte dei conti, cui occorre sollecitare una maggiore omogeneità di giudizio.

Dunque ben vengano i contributi del tipo quelli elargiti dalla Corte dei conti laziale. Le sue attività devono assumere una funzione didattica non solo per il legislatore, che deve registrarle come sollecitazione a riformare la disciplina, ma anche per le Sezioni disseminate in tutte le regioni, molte delle quali con performance non perfettamente adeguate alla loro utilità pretesa dalla Costituzione.

Una ultima bella lezione su un altro versante, da prendere ad esempio con la dovuta attenzione, è pervenuta dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia. Più esattamente con la deliberazione n. 290/2023/Par (relatore Bonaretti) del 5 dicembre dello scorso anno, adottata dal Magistrato meneghino a seguito di un parere richiesto dal Comune di Milano ([NT+ Enti Locali & Edilizia del 21 dicembre 2023](#)). Una esigenza, quella avvertita dall'ente capoluogo di regione, che dimostra il come debba essere amministrato un ente pubblico e il come rendere prezioso il ricorso, preventivo e collaborativo, alla Corte dei conti regionale per frequentare i più corretti itinerari contabili, nel rispetto assoluto della regolazione e della giurisprudenza. In risposta, la Sezione di controllo interpellata, richiamando una voluminosa giurisprudenza propria (delibera nn. 436/2013/PAR, 175/2023/PAR nonché 82/2015/PAR) e delle omologhe sezioni siciliana (delibere n. 81/2022/PAR) e sarda (delibera n. 33/2021/PAR), ha sancito la regola aurea che a seguito di cancellazione di residui passivi, cui fa seguito la perdurante esistenza del debito, lo stesso non può essere considerato e dunque trattato come fuori bilancio. Bensì debba trovare copertura e soddisfazione attraverso un apposito ordinario impegno di spesa, in quanto tale allocato nel bilancio di previsione sottoposto al vaglio di legittimità ed utilità per l'ente (in questo caso) locale" a mente della delibera n. 27/SEZAUT/2019/QMIG.

A ben vedere, nel 2023 due interventi a valenza segnatamente pedagogica da parte del giudice dei conti, indispensabile per condurre il Paese sulla strada della regola comunque rispettata, in quanto tale da essere apprezzato da parte dei decisori tutti e non già ostacolato nelle sue decisioni, finanche attraverso provvedimenti normativi intesi ad ostacolarne l'attività.

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

Il Sole  
**24 ORE**